INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

La Protezione Civile è un **sistema complesso e articolato** costituito da una molteplicità di soggetti coordinati, chiamati a svolgere attività di previsione e prevenzione degli eventi e dei rischi, di pianificazione, di soccorso e di superamento delle emergenze che, di volta in volta, possono interessare il territorio alle varie scale.
Si tratta dell'insieme non solo di strutture e di Enti, ma anche dei cittadini, i quali sono tenuti da un lato a informarsi rispetto ai rischi a cui sono esposti (abitando e/o lavorando in un determinato territorio) e dall'altro a conoscere le misure di autoprotezione da adottare sia in fase di prevenzione dei rischi che durante le emergenze.

A livello locale, il sistema della Protezione Civile si struttura partendo dall'Ente più prossimo e vicino ai cittadini: il Comune. Ogni Comune è tenuto ad organizzare, al suo interno, una struttura di Protezione Civile presieduta dal Sindaco (autorità locale di Protezione Civile) e composta dagli Uffici del Comune stesso (Ufficio Tecnico, Polizia Locale, Anagrafe, ecc.), nonché dalle organizzazioni e risorse presenti sul territorio (con particolare riferimento al Volontariato di Protezione Civile).

La "legge quadro" in materia di Protezione Civile è il **CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE** (approvato con D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 - G.U. n.17 del 22/01/2018). Il Codice si caratterizza non tanto in termini di modifiche apportate alle normative di settore previgenti (in quanto i princìpi, le definizioni e le nozioni base sono rimasti invariati), quanto piuttosto di sistematizzazione generale di quanto riconducibile al sistema complesso che è la Protezione Civile.
In particolare, il Codice riprende e puntualizza alcuni concetti fondamentali, le cui ricadute alla scala locale sono evidenti e di estrema importanza:

- le **attività di Protezione Civile**: previsione, prevenzione non strutturale e prevenzione strutturale (*art. 2*);
- le **attribuzioni del Sindaco, quale Autorità Territoriale di Protezione Civile** (*artt.6 e 12*);
- le **funzioni dei Comuni** (*art. 12*);
- le **tipologie di rischi** (*art. 16*);
- la **pianificazione di Protezione Civile** (*art.18*);
- la **partecipazione** dei cittadini alle attività di Protezione Civile (*art.31*);
- il **volontariato** di Protezione Civile (*art.32 e seguenti*).

Il Codice definisce la **Protezione Civile** come **servizio di pubblica utilità, costituito dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni (o dal pericolo di danni) derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo**.
Da ciò si comprende lo scopo della Protezione Civile, che consiste quindi nella salvaguardia della vita e della salute umana, dei beni, del patrimonio culturale e abitativo, degli animali e dell'ambiente dai disastri naturali o causati dall'uomo.

All'art. 2 del Codice sono definite "attività di Protezione Civile" quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
Con il termine "**PREVISIONE**" si intende l'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del servizio nazionale e di pianificazione di Protezione Civile.

Con il termine "**PREVENZIONE**" ci si riferisce, invece, all'insieme delle attività di natura **strutturale** e **non strutturale** (svolte anche in forma integrata) dirette a ridurre ai minimi termini la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
In particolare, la **prevenzione non strutturale** si esplica attraverso attività quali: l'allertamento, la pianificazione stessa di Protezione Civile (di cui al presente Piano), la formazione, la diffusione della conoscenza e della cultura di Protezione Civile, l'informazione alla popolazione, l'applicazione della normativa tecnica e le esercitazioni.

L'attività di pianificazione di Protezione Civile, declinata alla scala locale, è finalizzata:

- alla conoscenza dei rischi ai quali è soggetto il territorio amministrato;
- all'organizzazione dell'Ente locale, avente compiti in materia di Protezione Civile, in termini di risorse umane e strumentali per la gestione degli eventi calamitosi (previsti, o in atto) sul territorio amministrato;
- alla definizione della risposta operativa dell'Ente locale, ossia alla definizione di strategie operative e modelli di intervento per la gestione degli eventi calamitosi previsti, oppure in atto, sul territorio amministrato;
- ad assicurare il raccordo informativo/flussi di comunicazione tra l'Ente locale e gli altri Enti territoriali/soggetti interessati ai vari livelli (es.: Enti sovraordinati, strutture operative preposte all'intervento, ecc.);
- ad evidenziare l'importanza di attività periodiche puntuali finalizzate alla revisione e all'aggiornamento della pianificazione;
- ad assicurare le attività connesse all'organizzazione delle esercitazioni;
- alla definizione degli strumenti e delle modalità per svolgere una corretta ed efficace attività di informazione in tempo di pace (e di comunicazione in emergenza) nei confronti della popolazione, esposta, direttamente o indirettamente ai rischi che interessano il territorio.

Se l'inizio dell'anno 2018 è stato caratterizzato dall'approvazione del Codice di Protezione Civile, la fine dell'anno è stata segnata dall'approvazione del **NUOVO DISCIPLINARE DI ALLERTAMENTO** della Regione Piemonte. Il disciplinare, assunto con DGR n.59-7320 del 30/07/2018 (e pubblicato sul BUR il 16 agosto 2018), illustra il sistema di allertamento regionale per il rischio meteo-idrologico, idraulico e valanghivo.
Il nuovo disciplinare regionale, in vigore ormai dal 1° dicembre 2018, aggiorna e sostituisce quello precedente (DGR n.46-6578 del 30 luglio 2007) e, pertanto, costituisce riferimento per le pianificazioni locali di Protezione Civile.
Esso descrive tutti gli elementi tecnico-scientifici di base che concorrono a definire il cosiddetto "Sistema di Allertamento Regionale": la suddivisione del territorio regionale in aree di allerta; i livelli e gli scenari di rischio; il sistema delle soglie; l'insieme degli elementi che riguardano le procedure di attivazione e gestione del sistema (i documenti informativi: bollettini, dati di monitoraggio; le modalità di diffusione e trasmissione dei documenti informativi; la descrizione e l'attivazione delle fasi operative; le modalità di attivazione della fase operativa a livello regionale; le attività di comunicazione istituzionale; le attività di comunicazione pubblica; i compiti e l'operatività del Centro Funzionale regionale ARPA e della Sala Operativa regionale).
A questo proposito, il presente Piano di Protezione Civile riporta un documento di sintesi relativo al vigente "Sistema di Allertamento Regionale", declinato e circostanziato alla scala territoriale dell'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, alla quale il Comune ha dato adesione.

Le principali novità introdotte dal nuovo disciplinare regionale rispetto a quello previgente sono le seguenti:

- abbandono della corrispondenza univoca tra "colori dell'allerta" (rosso - arancione - giallo) e "fasi operative" di attivazione del Piano;
- introduzione del concetto di "fase operativa minima";
- obbligo di comunicazione della fase operativa attivata ai differenti livelli istituzionali che compongono il Sistema regionale di Protezione Civile (a partire dalla Regione stessa);
- introduzione di limitate variazioni nell'attribuzione dei Comuni alle varie "aree di allerta" del Piemonte (dette variazioni non interessano l'ambito territoriale oggetto del presente Piano);
- implementazione delle attività di comunicazione alla popolazione dei contenuti delle allerte (comunicazione alla popolazione in emergenza).

Un breve accenno merita ancora la tematica del **rapporto tra la Pianificazione Territoriale e la Pianificazione di Protezione Civile**. Infatti, si tratta di aspetti strettamente integrati fra loro, ma che ancora troppo spesso si trovano a seguire percorsi paralleli del tutto privi di punti di convergenza. **Le indicazioni operative e le previsioni di utilizzo del territorio contenute nel Piano di Protezione Civile devono integrarsi e coordinarsi con i Piani e i Programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio (e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale)**, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e con le strategie operative (*art. 18 del Codice di Protezione Civile*).
Strumenti di governo del territorio di varia scala e di varia natura (tra cui anche il Piano Regolatore Generale Comunale) e Piano di Protezione Civile sono le due facce di una stessa medaglia; linee di pianificazione che devono essere impostate e procedere in modo coordinato e non parallelo. Il Codice riprende a questo proposito un concetto enunciato anche dalla legge 100/2012, che già esplicitava la necessità di raccordo tra pianificazione urbanistico-territoriale e pianificazione di Protezione Civile.

In base ai disposti dell'art.12 del Codice, l'**approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile** compete al **Consiglio Comunale** che disciplina altresì i meccanismi e le procedure per la sua revisione periodica e per il suo aggiornamento, definendo anche le modalità di diffusione ai cittadini. Il **Piano Comunale di Protezione Civile approvato (da trasmettere in copia agli Enti sovraordinati) dovrebbe essere aggiornato con cadenza annuale, o comunque ogni qualvolta si verifichino calamità di rilevanza tale da modificare sostanzialmente il territorio, il tessuto sociale e/o la funzionalità delle infrastrutture ivi presenti. In particolare, devono essere periodicamente oggetto di verifica**:

- l'**efficienza e la disponibilità delle aree di emergenza** individuate dal Piano (aree di attesa, aree e centri di assistenza, aree di ammassamento soccorritori e risorse, zone di atterraggio in emergenza), oltre che eventuali modifiche intercorse alla viabilità (accessibilità), che potrebbero contrastare con la funzionalità delle stesse;
- la **disponibilità delle risorse umane e strumentali** (materiali e mezzi);
- la **disponibilità dei Volontari di Protezione Civile (Gruppo Comunale, o Associazioni di Protezione Civile convenzionate)**;
- **l'efficacia del sistema di allertamento** adottato alla scala locale e le **modalità di comunicazione** con gli Enti sovraordinati e con la popolazione;
- **l'efficacia delle procedure operative** che, di volta in volta, dovrebbero essere ottimizzate e rese sempre più performanti rispetto all'effettiva operatività comunale;
- la **disponibilità e l'idoneità della Sala operativa comunale,** dalla quale il Sindaco, insieme con i Referenti delle Funzioni di Supporto, gestisce le emergenze sul territorio amministrato, nonché

l'efficienza e la funzionalità delle attrezzature necessarie ivi presenti (PC, stampanti, FAX, radio, ecc.);

- l'aggiornamento della **Rubrica (risorse e contatti in emergenza)** che, oltre all'elenco dei materiali e dei mezzi in proprietà al Comune (o disponibili presso soggetti terzi), contiene anche i recapiti di soggetti e Enti che, in situazioni emergenziali, rivestono un ruolo operativo, o che comunque potrebbe essere utile contattare;
- **l'aggiornamento/implementazione dei contenuti della cartografia tematica** a corredo del Piano.

La presente revisione generale del Piano di Protezione Civile è stata redatta con il supporto collaborativo del Comune (Uffici e Amministrazione), sia in termini di informazioni fornite per la stesura della documentazione prodotta.
Eventuali successive modifiche/integrazioni al Piano approvato (necessarie per meglio specificare alcuni contenuti, oppure per correggere errori materiali, o ancora per effettuare puntuali aggiornamenti - es.: numeri di telefono, elenchi, ecc.) sono attuabili tramite semplici atti d'ufficio.
Qualora invece l'aggiornamento/ottimizzazione del Piano (peraltro da condursi periodicamente) dovesse invece comportare modifiche di rilievo, oppure integrazioni sostanziali riconducibili alla struttura generale del documento e/o ai suoi contenuti principali, occorrerà provvedere ad una nuova approvazione della documentazione stessa.



Si evidenzia la necessità di provvedere a sostanziare i contenuti del Piano attraverso l'approvazione del correlato "**Regolamento di istituzione e disciplina degli Organi e Strutture di Protezione Civile",** oltre che dei **provvedimenti sindacali di nomina dei membri sia dell'Unità di Crisi che del Comitato Comunale di Protezione Civile**, in modo tale da garantire allo strumento, successivamente alla sua entrata in vigore, anche effettiva operatività.